

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la legge 27/12/2019 n.160 che all'art.1, commi da 816 a 836, introduce dal 1° gennaio 2021 un nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, fra l'altro, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 01/03/2021 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 21 del 09/03/2021, per tramite della quale si procedeva ad approvare le tariffe per l'anno 2021 del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388 (finanziaria 2001), che prevede: "*Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali (...) e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione*";

- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che prevede che fra i documenti da allegare al bilancio di previsione ci siano "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*";

PRECISATO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

VERIFICATO che la popolazione residente al 31 dicembre 2020 era pari a 539 abitanti per le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale art.1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa standard giornaliera art.1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60

VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe, tenuto conto delle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria e delle finalità delle stesse, avendo riguardo all'omogeneità rispetto alle attuali tariffe;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere a confermare le tariffe dell'anno 2021, riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRECISATO che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe del nuovo canone, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla legge 160/2019 e dal regolamento istitutivo del nuovo canone, non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nel nuovo canone;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”*;

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul relativo sito internet;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;

DI CONFERMARE, per l'anno 2022, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvate per l'anno 2021, come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;

DI ESENTARE dal pagamento del nuovo canone patrimoniale di concessione i passi carrabili e l'accesso a raso su strade di proprietà comunale;

DI CONFERMARE che, per le occupazioni permanenti del territorio comunale di suolo e/o sottosuolo con cavi e condutture, da chiunque effettuata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, la tariffa forfetaria da versare da parte del soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione è di € 1,50 calcolata sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti; in ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad € 800,00, come previsto

dalla vigente normativa. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

DI RIBADIRE che, ai sensi dell'art. 47 del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione Consiliare. n. 2 in data 01/03/2021, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso nel Comune di Vinzaglio il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Pertanto, non è previsto alcun nuovo canone.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE E TARIFFE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA E TARIFFE
1)Passi e accessi carrabili	0,30 Euro 9,00	1,70 Euro 1,02
2)Tende e spazi soprastanti e sottostanti	0,15 Euro 4,50	0,50 Euro 0,30
3)Occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi	0,50 Euro 15,00	1,00 Euro 0,60
4)Occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante	0,30 Euro 9,00	0,35 Euro 0,21
5)Traslochi	0,30 Euro 9,00	1,70 Euro 1,02
6)Scavi, manomissione suolo e sottosuolo	0,60 Euro 18,00	1,70 Euro 1,02
7)Attività edile		1,70 Euro 1,02
8)Altre tipologie di occupazioni	0,60 Euro 18,00	1,70 Euro 1,02
9)Insegna di esercizio	0,40 Euro 12,00	
10)Impianto pubblicitario	0,40 Euro 12,00	0,40 Euro 0,24
11) Pubblicità per conto proprio o conto terzi su veicoli	1,50 Euro 45,00	3,50 Euro 2,10
12) Pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa:	1,50 Euro 45,00	3,50 Euro 2,10
13) Pre-insegne	0,40 Euro 12,00	0,40 Euro 0,24
14)Volantinaggio per persona a giorno		3,50 Euro 2,10
15)Altre tipologie di pubblicità	0,40 Euro 12,00	3,50 Euro 2,10

IL PRESIDENTE
Giuseppe Olivero

Firmato in originale



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Gianlucio Visco

Firmato in originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco n. 16 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li **14 DIC 2021**



Il Responsabile del Servizio
Dott. Maurizio Gianlucio Visco

Firmato in originale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio

Firmato in originale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Vinzaglio

14 DIC 2021



Il Responsabile del Servizio
Dott. Maurizio Gianlucio Visco